

- D. M. Tale
- D. S. Soldo

Inviata via Raccomandata A.R.



Spett.le
Irvo
Via Della Libertà,66
90100 Palermo

Federdoc
Via XX Settembre 98/G
00187 Roma

Con riferimento alle intese intercorse, riportiamo di seguito le pattuizioni che riflettono gli accordi raggiunti

ACCORDO QUADRO

Tra

IRVO, con sede legale in Palermo, Via della Libertà 66, Codice Fiscale e Partita Iva 00261280820,
(di seguito denominata "IRVO")

e

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.059.536.950,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona del Sig. Salvatore Malandrino Regional Manager Sicilia UniCredit, munito dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito denominata "UniCredit" ovvero "Banca");

e

FEDERDOC, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI ITALIANI, con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 98/G (di seguito denominata "Federdoc")
(IRVO, FEDERDOC e la Banca sono anche congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

Premesso che

1. Da oltre 40 anni Federdoc rappresenta i Consorzi di Tutela Vitivinicoli, nei quali è presente l'intera filiera vitivinicola, dalle componenti agricole, industriali, cooperative e commerciali, ove la tutela delle denominazioni e la salvaguardia internazionale costituiscono obiettivo precipuo.
2. Federdoc sostiene e promuove ogni iniziativa tesa a favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo nazionale, sul piano normativo, organizzativo ed economico.
3. IRVO è soggetto preposto a svolgere attività di pubblico servizio nell'ambito del Controllo e Certificazione delle Denominazioni di Origine vitivinicole, con compiti e responsabilità in ordine al rispetto dei Piani di Controllo e dei relativi tariffari, come disciplinato, tra le altre, dalla legge 238/2016 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito "MIPAAF") n. 7552 del 02/08/2018.
4. Dal 2012 l'IRVO, dapprima con Decreto del Mipaaf n. 20893 del 25/07/2012, di seguito con decreti di rinnovo triennale, da ultimo con Decreto del Mipaaf n. 313197 del 08/07/2021 ha ricevuto incarico a svolgere le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è Organismo di Controllo e Certificazione per tutti i 24 vini siciliani a DOP (DO) e per tutti i 7 vini siciliani a IGP (IG) inseriti nell'allegato 1 del predetto Decreto

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

[Digitare Livello di Classificazione]



5. Nell'ambito delle proprie attività IRVO registra, verifica e controlla tutte le attività e le fasi di produzione di ogni azienda inserita nell'elenco degli utilizzatori di ogni singola DO o IG, dalla produzione di uva fino all'eventuale applicazione del Contrassegno di Stato sulla singola bottiglia di vino prodotta.

6. L'art. 78, commi 2-duodecies e 2-terdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito in legge dalla legge n. 27 del 24/4/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha istituito, per i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, l'istituto giuridico del pegno rotativo non possessorio, con annotamento su registro telematico del Sistema Agricolo Nazionale (di seguito "SIAN"), secondo le norme di attuazione del Decreto MIPAAF del 23/07/2020;

7. in quanto Organismo di Controllo accreditato ai sensi del già citato Decreto del Mipaaf n. 313197 del 08/07/2021, IRVO è pertanto soggetto idoneo a svolgere le verifiche di cui al predetto Decreto MIPAAF del 23/07/2020, che regola, come sopra indicato, la possibilità di costituire in pegno rotativo non possessorio prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, ed in special modo prodotti vitivinicoli, a fronte della concessione di facilitazioni creditizie da parte di istituti di credito (di seguito "Pegno Rotativo");

8. la Banca è in grado di contribuire allo sviluppo della filiera vitivinicola (i) fornendo assistenza qualificata e supporto finanziario alle aziende vitivinicole, sia in Italia che sui mercati esteri, tramite la messa a disposizione delle proprie competenze, al fine di accreditarsi come interlocutore primario e (ii) promuovendo forme di collaborazione con la filiera vitivinicola per rispondere efficacemente alle esigenze della stessa in ambito finanziario;

9. IRVO, la Banca e Federdoc ritengono di reciproco interesse avviare un rapporto di collaborazione diretto alla realizzazione delle finalità indicate alla premessa 7 che precedono, alle condizioni e termini come di seguito meglio specificati nel presente accordo quadro (di seguito "Accordo").

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo e attività delle Parti

Le premesse [e gli allegati] costituiscono ad ogni effetto parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

Federdoc, IRVO e la Banca sottoscrivono l'Accordo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'accesso al credito da parte di aziende appartenenti alla filiera vitivinicola consorziate ai singoli Consorzi di Tutela associati a Federdoc, nell'intento di ottenere un consolidamento del tessuto produttivo locale e, al contempo, di sviluppare i rapporti commerciali con le aziende supportate (di seguito "Aziende Vitivinicole"). I contenuti del presente Accordo pertanto troveranno concreta attuazione per il tramite di specifiche intese operative in ambito territoriali che verranno formalizzate mediante separati accordi scritti tra la Banca e i singoli Consorzi di Tutela.

Per la realizzazione di tale obiettivo, **la Banca potrà mettere a disposizione delle Aziende Vitivinicole, che intenderanno avvalersene, prodotti di finanziamento, garantiti da Pegno Rotativo a favore della Banca su prodotti vitivinicoli DOP e IGP**, costituito secondo le formalità giudicate di gradimento della stessa e nel rispetto dell'operatività stabilita dall'art. 78, comma 2-terdecies del Decreto Cura Italia e dal Decreto MIPAAF del 23/07/2020.

Le Parti concordano sulla opportunità di pianificare congiuntamente iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo.

Le Parti dichiarano che rimane espressamente esclusa dal presente Accordo ogni attività, da parte di IRVO e Federdoc, in qualsivoglia modo riconducibile ad attività di segnalazione ed intermediazione.

[Digitare Livello di Classificazione]



Art. 2 - Attività della Banca

La Banca potrà valutare di concedere alle Aziende Vitivinicole affidamenti o altre facilitazioni creditizie nelle forme tecniche meglio dettagliate negli specifici accordi territoriali che saranno formalizzati con i singoli Consorzi di Tutela interessati, individuando condizioni di tasso d'interesse coerenti con il livello di rischio creditizio dell'Azienda Vitivinicola conferente e gli apporti di garanzie costituiti dalla stessa o da terzi. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato sarà necessario far riferimento ai Fogli Informativi disponibili nelle Filiali UniCredit e sul sito www.unicredit.it.

L'eventuale concessione degli affidamenti richiesti resta comunque condizionata al puntuale compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la valida costituzione del Pegno Rotativo a garanzia delle ragioni creditorie di UniCredit.

Resta inteso che, nello svolgimento di tutte le attività sopra indicate, anche laddove non espressamente indicate, la Banca manterrà la più ampia autonomia e discrezionalità nella gestione dei rapporti con le Aziende Vitivinicole della filiera. In particolare, l'istruttoria delle richieste di finanziamento verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio, con l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla normativa – anche interna – vigente. La Banca, pertanto, non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti.

IRVO e Federdoc riconoscono e prendono atto che la Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche all'Accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti mediante raccomandata A/R [o PEC] con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la facoltà delle altre Parti, in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dal presente Accordo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R [o PEC] ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche Federdoc si impegna sin da ora a darne tempestiva comunicazione ai Consorzi di Tutela associati, con le modalità concordate tra le Parti.


Resta inteso tra le Parti che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle condizioni dei prodotti oggetto dell'Accordo, in relazione ai contratti già conclusi con la Banca, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Art. 3 – Attività di IRVO

In presenza di un'eventuale concessione di affidamenti o altre facilitazioni creditizie da parte della Banca a favore di una Azienda Vitivinicola, IRVO, in quanto soggetto idoneo a svolgere le operazioni e le verifiche di cui al già citato Decreto MIPAAF del 23/07/2020, effettuerà le seguenti attività:

- verifica della corrispondenza tra il registro SIAN ed i codici identificativi del magazzino aziendale tenuto dall'Azienda Vitivinicola, la rispettiva denominazione della tipologia di vino e le quantità in giacenza;

[Digitare Livello di Classificazione]



- verifica fisica della medesima corrispondenza, mediante sopralluogo presso il magazzino dell'Azienda Vitivinicola stessa e accesso ai registri di cantina, nonché al deposito fisico del vino;
- prelievo dei campioni di vino con utilizzo di metodologie previste dalla normativa di riferimento per i vini a DO;
- analisi chimico-fisica delle partite di vino atte alla DO volta ad accertare la sussistenza del titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal disciplinare di produzione;
- reportistica semestrale sulle operazioni svolte, che IRVO invierà alla Banca tempestivamente al fine di consentirle di effettuare ogni aggiornamento o valutazione che si possa rendere necessaria in merito al corretto svolgimento da parte della Banca delle attività correlate con il mantenimento della garanzia di Pegno Rotativo sui prodotti agricoli dell'Azienda Vitivinicola offerti in garanzia;
- verifica, con cadenza semestrale ovvero, in ogni momento su richiesta della Banca, presso la sede delle Aziende Vitivinicole ove si trovino i beni oppignorati, per le relative valutazioni e controlli di competenza, a spese delle Aziende Vitivinicole stesse, restando inteso che nessuna responsabilità ed onere potrà essere imputato, ad alcun titolo, alla Banca in ordine alle attività di verifica e controllo svolte da IRVO;
- per quanto attiene alle partite di vini a DOCG "Cerasuolo di Vittoria" e a DOC "Sicilia", oggetto di pegno rotativo, la consegna dei contrassegni necessari per l'immissione al consumo, ai sensi dell'art. 48, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge n. 238 del 12/12/2016 (Testo Unico del Vino) e del Decreto MIPAAF del 27/02/2020, sarà effettuata solo previo assenso della Banca e con contestuale liberazione del medesimo prodotto destinato alla vendita e sua sostituzione con altro prodotto;
- per quanto attiene alle rimanenti 22 denominazioni di origine dei vini siciliani, come definito dalla Banca, potranno essere oggetto di pegno rotativo esclusivamente vini atti alla DO, per i quali l'IRVO, previa espressa accettazione in merito da parte del cliente al momento della sottoscrizione del pegno con la Banca, non accetterà eventuali richieste di certificazione se non solo dopo assenso della Banca ai fini dell'eventuale immissione dei beni oppignorati alla vendita, con contestuale liberazione del medesimo prodotto e sua sostituzione con altro prodotto;

Art. 4 – Attività di Federdoc

Federdoc si impegna a far conoscere ai Consorzi di Tutela associati, con gli strumenti a propria disposizione, l'esistenza ed i contenuti del presente Accordo.

Le Aziende Vitivinicole interessate contatteranno e consegneranno direttamente al personale di UniCredit i documenti necessari per la valutazione del finanziamento richiesto.


Art. 5 – Attività di comunicazione

La Banca, Federdoc e IRVO concorderanno i testi di ogni eventuale comunicato diffuso presso il pubblico che avesse ad oggetto il presente Accordo e/o quanto in esso previsto.

Le Parti in ogni caso si impegnano a svolgere le attività di comunicazione nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza. Ogni utilizzo della denominazione e, in generale, di qualsiasi segno distintivo di ciascuna, nell'ambito delle predette attività e dell'esecuzione del presente Accordo, deve essere previamente autorizzato per iscritto e non comporta in alcun modo cessione alcuna dei diritti su tali segni distintivi e/o rinuncia ad essi.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun segno distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo.

[Digitare Livello di Classificazione]



Art 6 – Oneri finanziari

Il presente atto non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo non comporta alcun onere finanziario di una Parte nei confronti delle altre. Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 7 – Responsabilità

La sottoscrizione del presente Accordo esclude qualsiasi rapporto di società, consorzio e corresponsabilità tra le Parti, per cui l'una non potrà mai essere ritenuta responsabile delle attività ed obbligazioni delle altre Parti. Le Parti, nell'esecuzione della presente Accordo, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione.

Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto espressamente indicato nel presente Accordo.

Le Parti riconoscono e dichiarano che ciascuna Parte:

- è e rimarrà del tutto estranea ai rapporti che dovessero instaurarsi tra le altre Parti e le Aziende Vitivinicole;
- non assume e pertanto declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli, a qualunque titolo, derivanti alle altre Parti e/o alle Aziende Vitivinicole in relazione a rapporti che dovessero instaurarsi tra esse;
- si impegna a svolgere la propria attività nel più rigoroso rispetto della normativa -anche interna tempo per tempo vigente e si ispirerà alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Art. 8 – Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti all'esecuzione dell'Accordo, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;

[Digitare Livello di Classificazione]



- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.
- L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:
 - o al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;
 - o siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
 - o siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;
 - o debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.


Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti agiranno in qualità di Titolari del trattamento.

Il presente Accordo non comporta un trasferimento di dati personali tra le Parti. Qualora, in futuro, vi dovessero essere trattamenti di dati personali soggetti ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e smi ed al Regolamento EU 679/2016 e smi, le Parti si riservano la facoltà di regolamentare detti trattamenti di volta in volta.

[Digitare Livello di Classificazione]



Art. 10 – Decreto Legislativo 231/2001

UniCredit dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello di Organizzazione e di Gestione, pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu, e relativo Codice Etico.

In relazione agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, Irvo è tenuto a rispettare il "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" introdotto con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di inadempimento, anche parziale, delle disposizioni succitate ad opera di una delle Parti, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ferma restando la responsabilità della Parte inadempiente per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi derivanti dal medesimo inadempimento.

Art. 11 – Durata – recesso – assenza di esclusiva

Il presente Accordo ha validità ed efficacia a decorrere dal relativo perfezionamento fino al 31/12/2022 sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora le Parti **non comunichino formale disdetta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.**

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, senza necessità di giustificazione, dandone comunicazione alle altre a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso di una Parte comporterà comunque la cessazione dell'Accordo rispetto a tutte le Parti dello stesso, fatti salvi gli impegni di riservatezza che sopravvivranno per un periodo di due anni dalla cessazione - a qualsiasi titolo - dell'Accordo.

Il presente Accordo non vincola le Parti contraenti e non costituisce diritti di esclusiva di alcun genere; le Parti, pertanto, saranno libere di sottoscrivere accordi o convenzioni relativi ai medesimi servizi con altre imprese e/o enti pubblici o privati.

Art. 12 – Anticorruzione


Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Accordo.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante

[Digitare Livello di Classificazione]



relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Accordo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.

Le Parti garantiscono che, qualora una parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal contratto, questa parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal presente Accordo, ciascuna parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Accordo solo previa approvazione scritta dell'altra parte.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente **avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.**

La parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Art. 13 - Risoluzione

Ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, di diritto, dandone comunicazione alle altre, con lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione degli artt. 5, 8,9,10, e 12. Resta fermo che la risoluzione di una Parte comporterà comunque la cessazione dell'Accordo rispetto a tutte le Parti dell'Accordo stesso.

In tutti i casi di cessazione o scioglimento dell'Accordo, la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande di finanziamento già presentate nella vigenza del presente Accordo.

Art. 14 – Clausola “Global Policy “Segnalazione Comportamenti Illegittimi” (c.d. Whistleblowing)

Federdoc e IRVO confermano di aver preso visione della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi “comportamento illegittimo” di cui abbiano notizia o abbiano il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit, in relazione alle attività dedotte nel presente Accordo, con le seguenti modalità:


- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu ; o
- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3
20154 Milano

Art.15 - Procedura di composizione dei conflitti – Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti relativa o comunque connessa al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad

[Digitare Livello di Classificazione]



un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

a) all'insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, di iniziare la procedura di composizione;

b) in tal caso ciascuna Parte entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte nell'Accordo.

Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente Accordo - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

L'Accordo è retto dalla legge italiana.

Art.16 - Comunicazioni

Salvo quanto diversamente previsto da specifiche clausole del presente Accordo, ogni comunicazione tra le Parti, da inviarsi ai sensi dell'Accordo stesso, si intenderà validamente effettuata solo se trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o e-mail, ai seguenti recapiti:

FEDERDOC
Via XX Settembre 98/G
00187 Roma

PEC: federdoc@pec.it
IRVO
Via della Libertà 66
90143 Palermo
PEC:

viniado@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

IT
UNICREDIT
Piazza Gae Aulenti 3
20154 Milano
PEC: consumerlending.pec@pec.unicredit.eu

ovvero ai diversi recapiti che ciascuna Parte potrà in futuro comunicare alle altre con le suddette modalità.

Presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice civile, comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

[Digitare Livello di Classificazione]



Art. 17- Conflitti di interesse

Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite policy e procedure finalizzate ad identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano e garantiscono che, avendo applicato le suddette policy e procedure, ad oggi, non si trovano in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione dell'Accordo. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse ed a gestire tali conflitti di interesse ai sensi delle leggi applicabili, nonché conformemente alle suddette policy e procedure, in ogni caso con il fine - perseguito i via prioritaria - di eliminare o quantomeno attenuare tali conflitti di interesse.

Salvo quanto sopra stabilito, considerando che il conflitto di interessi può sorgere in forma e metodi che sono anche differenti da quelli ipotizzati nelle citate policy, le Parti concordano sull'importanza di comunicare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi tipo di conflitto di interessi e, conseguentemente, si obbligano a porre in essere immediatamente qualsiasi azione per prevenire o mitigare danni all'altra Parte e/o i suoi clienti finali che possano derivare da detto conflitto.

Art. 18- Disposizioni finali

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Qualunque modifica delle clausole del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 16.

I diritti ed obblighi del presente Accordo non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto delle altre Parti. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire il presente Accordo, o - in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questo derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del Codice civile.

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, Vi preghiamo di trascriverla su Vostra carta intestata e di inviarcela debitamente sottoscritta in segno integrale accettazione.

Distinti saluti

Palermo, 29 marzo 2022


UniCredit SpA
Salvatore Malandrino - Regional Manager Sicilia

[Digitare Livello di Classificazione]

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Il Presidente

Palermo, - 5 APR 2022

Oggetto: *Proposta di accordo di collaborazione tra ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO, UNICREDIT S.P.A. e FEDERDOC.*

Spettabile UniCredit Spa
Regione Sicilia
Via Gen.le V. Magliocco, 1
90141 PALERMO

Gentili signori,

abbiamo ricevuto la Vostra Proposta del (inserire la data di ricezione della proposta UniCredit) che nel seguito trascriviamo integralmente e Vi restituiamo debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione dei relativi contenuti.

ACCORDO QUADRO

Tra

IRVO, con sede legale in Palermo, Via della Libertà 66, Codice Fiscale e Partita Iva 00261280820,

(di seguito denominata "IRVO")

e

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.059.536.950,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo

Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona del Sig. Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit, munito dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito denominata "UniCredit" ovvero "Banca");

e

FEDERDOC, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI ITALIANI, con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 98/G (di seguito denominata "Federdoc")

(IRVO, FEDERDOC e la Banca sono anche congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

Premesso che

Da oltre 40 anni Federdoc rappresenta i Consorzi di Tutela Vitivinicoli, nei quali è presente l'intera filiera vitivinicola, dalle componenti agricole, industriali, cooperative e commerciali, ove la tutela delle denominazioni e la salvaguardia internazionale costituiscono obiettivo precipuo.

Federdoc sostiene e promuove ogni iniziativa tesa a favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo nazionale, sul piano normativo, organizzativo ed economico.

IRVO è soggetto preposto a svolgere attività di pubblico servizio nell'ambito del Controllo e Certificazione delle Denominazioni di Origine vitivinicole, con compiti e responsabilità in ordine al rispetto dei Piani di Controllo e dei relativi tariffari, come disciplinato, tra le altre, dalla legge 238/2016 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito "MIPAAF") n. 7552 del 02/08/2018.

Dal 2012 l'IRVO, dapprima con Decreto del Mipaaf n. 20893 del 25/07/2012, di seguito con decreti di rinnovo triennale, da ultimo con Decreto del Mipaaf n. 313197 del 08/07/2021 ha ricevuto incarico a svolgere le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è Organismo di Controllo e Certificazione per tutti i 24 vini siciliani a DOP (DO) e per tutti i 7 vini siciliani a IGP (IG) inseriti nell'allegato 1 del predetto Decreto

Nell'ambito delle proprie attività IRVO registra, verifica e controlla tutte le attività e le fasi di produzione di ogni azienda inserita nell'elenco degli utilizzatori di ogni singola DO o IG, dalla produzione di uva fino all'eventuale applicazione del Contrassegno di Stato sulla singola bottiglia di vino prodotta.

L'art. 78, commi 2-duodecies e 2-terdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito in legge dalla legge n. 27 del 24/4/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha istituito, per i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, l'istituto giuridico del pegno rotativo non possessorio, con annotamento su registro telematico del Sistema Agricolo Nazionale (di seguito "SIAN"), secondo le norme di attuazione del Decreto MIPAAF del 23/07/2020;

in quanto Organismo di Controllo accreditato ai sensi del già citato Decreto del Mipaaf n. 313197 del 08/07/2021, IRVO è pertanto soggetto idoneo a svolgere le verifiche di cui al predetto Decreto MIPAAF del 23/07/2020, che regola, come sopra indicato, la possibilità di costituire in pegno rotativo non possessorio prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, ed in special modo prodotti

accreditarsi come interlocutore primario e (ii) promuovendo forme di collaborazione con la filiera vitivinicola per rispondere efficacemente alle esigenze della stessa in ambito finanziario;

IRVO, la Banca e Federdoc ritengono di reciproco interesse avviare un rapporto di collaborazione diretto alla realizzazione delle finalità indicate alla premessa 7 che precedono, alle condizioni e termini come di seguito meglio specificati nel presente accordo quadro (di seguito "Accordo").

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo e attività delle Parti

Le premesse [e gli allegati] costituiscono ad ogni effetto parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

Federdoc, IRVO e la Banca sottoscrivono l'Accordo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'accesso al credito da parte di aziende appartenenti alla filiera vitivinicola consorziate ai singoli Consorzi di Tutela associati a Federdoc, nell'intento di ottenere un consolidamento del tessuto produttivo locale e, al contempo, di sviluppare i rapporti commerciali con le aziende supportate (di seguito "Aziende Vitivinicole"). I contenuti del presente Accordo pertanto troveranno concreta attuazione per il tramite di specifiche intese operative in ambito territoriali che verranno formalizzate mediante separati accordi scritti tra la Banca e i singoli Consorzi di Tutela.

Per la realizzazione di tale obiettivo, la Banca potrà mettere a disposizione delle Aziende Vitivinicole, che intenderanno avvalersene, prodotti di finanziamento, garantiti da Pegno Rotativo a favore della Banca su prodotti vitivinicoli DOP e IGP, costituito secondo le formalità giudicate di gradimento della stessa e nel rispetto dell'operatività stabilita dall'art. 78, comma 2-terdecies del Decreto Cura Italia e dal Decreto MIPAAF del 23/07/2020.

Le Parti concordano sulla opportunità di pianificare congiuntamente iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo.

Le Parti dichiarano che rimane espressamente esclusa dal presente Accordo ogni attività, da parte di IRVO e Federdoc, in qualsivoglia modo riconducibile ad attività di segnalazione ed intermediazione.

Art. 2 - Attività della Banca

La Banca potrà valutare di concedere alle Aziende Vitivinicole affidamenti o altre facilitazioni creditizie nelle forme tecniche meglio dettagliate negli specifici accordi territoriali che saranno formalizzati con i singoli Consorzi di Tutela interessati, individuando condizioni di tasso d'interesse coerenti con il livello di rischio creditizio dell'Azienda Vitivinicola conferente e gli apporti di garanzie costituiti dalla stessa o da terzi. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato sarà necessario far riferimento ai Fogli Informativi disponibili nelle Filiali UniCredit e sul sito www.unicredit.it.



L'eventuale concessione degli affidamenti richiesti resta comunque condizionata al puntuale compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la valida costituzione del Pegno Rotativo a garanzia delle ragioni creditorie di UniCredit.

Resta inteso che, nello svolgimento di tutte le attività sopra indicate, anche laddove non espressamente indicate, la Banca manterrà la più ampia autonomia e discrezionalità nella gestione dei rapporti con le Aziende Vitivinicole della filiera. In particolare, l'istruttoria delle richieste di finanziamento verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio, con l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla normativa – anche interna – vigente. La Banca, pertanto, non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti.

IRVO e Federdoc riconoscono e prendono atto che la Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche all'Accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti mediante raccomandata A/R [o PEC] con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la facoltà delle altre Parti, in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dal presente Accordo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R [o PEC] ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche Federdoc si impegna sin da ora a darne tempestiva comunicazione ai Consorzi di Tutela associati, con le modalità concordate tra le Parti.

Resta inteso tra le Parti che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle condizioni dei prodotti oggetto dell'Accordo, in relazione ai contratti già conclusi con la Banca, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Art. 3 – Attività di IRVO

In presenza di un'eventuale concessione di affidamenti o altre facilitazioni creditizie da parte della Banca a favore di una Azienda Vitivinicola, IRVO, in quanto soggetto idoneo a svolgere le operazioni e le verifiche di cui al già citato Decreto MIPAAF del 23/07/2020, effettuerà le seguenti attività:

- verifica della corrispondenza tra il registro SIAN ed i codici identificativi del magazzino aziendale tenuto dall'Azienda Vitivinicola, la rispettiva denominazione della tipologia di vino e le quantità in giacenza;
- verifica fisica della medesima corrispondenza, mediante sopralluogo presso il magazzino dell'Azienda Vitivinicola stessa e accesso ai registri di cantina, nonché al deposito fisico del vino;
- prelievo dei campioni di vino con utilizzo di metodologie previste dalla normativa di riferimento per i vini a DO;
- analisi chimico-fisica delle partite di vino atte alla DO volta ad accertare la sussistenza del titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal disciplinare di produzione;

- reportistica semestrale sulle operazioni svolte, che IRVO invierà alla Banca tempestivamente al fine di consentirle di effettuare ogni aggiornamento o valutazione che si possa rendere necessaria in merito al corretto svolgimento da parte della Banca delle attività correlate con il mantenimento della garanzia di Pegno Rotativo sui prodotti agricoli dell'Azienda Vitivinicola offerti in garanzia;

- verifica, con cadenza semestrale ovvero, in ogni momento su richiesta della Banca, presso la sede delle Aziende Vitivinicole ove si trovino i beni oppignorati, per le relative valutazioni e controlli di competenza, a spese delle Aziende Vitivinicole stesse, restando inteso che nessuna responsabilità ed onere potrà essere imputato, ad alcun titolo, alla Banca in ordine alle attività di verifica e controllo svolte da IRVO;

- per quanto attiene alle partite di vini a DOCG "Cerasuolo di Vittoria" e a DOC "Sicilia", oggetto di pegno rotativo, la consegna dei contrassegni necessari per l'immissione al consumo, ai sensi dell'art. 48 , commi 6, 7, 8 e 9 della Legge n. 238 del 12/12/2016 (Testo Unico del Vino) e del Decreto MIPAAF del 27/02/2020, sarà effettuata solo previo assenso della Banca e con contestuale liberazione del medesimo prodotto destinato alla vendita e sua sostituzione con altro prodotto;

- per quanto attiene alle rimanenti 22 denominazioni di origine dei vini siciliani, come definito dalla Banca, potranno essere oggetto di pegno rotativo esclusivamente vini atti alla DO, per i quali l'IRVO, previa espressa accettazione in merito da parte del cliente al momento della sottoscrizione del pegno con la Banca, non accetterà eventuali richieste di certificazione se non solo dopo assenso della Banca ai fini dell'eventuale immissione dei beni oppignorati alla vendita , con contestuale liberazione del medesimo prodotto e sua sostituzione con altro prodotto;

Art. 4 – Attività di Federdoc

Federdoc si impegna a far conoscere ai Consorzi di Tutela associati, con gli strumenti a propria disposizione, l'esistenza ed i contenuti del presente Accordo.

Le Aziende Vitivinicole interessate contatteranno e consegneranno direttamente al personale di UniCredit i documenti necessari per la valutazione del finanziamento richiesto.

Art. 5 – Attività di comunicazione

La Banca, Federdoc e IRVO concorderanno i testi di ogni eventuale comunicato diffuso presso il pubblico che avesse ad oggetto il presente Accordo e/o quanto in esso previsto.

Le Parti in ogni caso si impegnano a svolgere le attività di comunicazione nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza. Ogni utilizzo della denominazione e, in generale, di qualsiasi segno distintivo di ciascuna, nell'ambito delle predette attività e dell'esecuzione del presente Accordo, deve essere previamente autorizzato per iscritto e non comporta in alcun modo cessione alcuna dei diritti su tali segni distintivi e/o rinuncia ad essi.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun segno distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo.



Art 6 – Oneri finanziari

Il presente atto non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo non comporta alcun onere finanziario di una Parte nei confronti delle altre. Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 7 – Responsabilità

La sottoscrizione del presente Accordo esclude qualsiasi rapporto di società, consorzio e corresponsabilità tra le Parti, per cui l'una non potrà mai essere ritenuta responsabile delle attività ed obbligazioni delle altre Parti.

Le Parti, nell'esecuzione della presente Accordo, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione.

Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto espressamente indicato nel presente Accordo.

Le Parti riconoscono e dichiarano che ciascuna Parte:

- è e rimarrà del tutto estranea ai rapporti che dovessero instaurarsi tra le altre Parti e le Aziende Vitivinicole;
- non assume e pertanto declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli, a qualunque titolo, derivanti alle altre Parti e/o alle Aziende Vitivinicole in relazione a rapporti che dovessero instaurarsi tra esse;
- si impegna a svolgere la propria attività nel più rigoroso rispetto della normativa - anche interna

tempo per tempo vigente e si ispirerà alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Art. 8 – Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione dell'Accordo, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;

- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi

dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i

vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;

- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;

- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte. L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;

- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una

Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;

- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;

- debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.



Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti agiranno in qualità di Titolari del trattamento.

Il presente Accordo non comporta un trasferimento di dati personali tra le Parti. Qualora, in futuro, vi

dovessero essere trattamenti di dati personali soggetti ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e smi ed al Regolamento EU 679/2016 e smi, le Parti si riservano la facoltà di regolamentare detti trattamenti di volta in volta.

Art. 10 – Decreto Legislativo 231/2001

UniCredit dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello di Organizzazione e di Gestione, pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu, e relativo Codice Etico.

In relazione agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, Irvo è tenuto a rispettare il "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" introdotto con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di inadempimento, anche parziale, delle disposizioni succitate ad opera di una delle Parti, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ferma restando la responsabilità della Parte inadempiente per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi derivanti dal medesimo inadempimento.

Art. 11 – Durata – recesso – assenza di esclusiva

Il presente Accordo ha validità ed efficacia a decorrere dal relativo perfezionamento fino al 31/12/2022 sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora le Parti non comunichino formale disdetta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, senza necessità di giustificazione, dandone comunicazione alle altre a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso di una Parte comporterà comunque la cessazione dell'Accordo rispetto a tutte le Parti dello stesso, fatti salvi gli impegni di riservatezza che sopravvivranno per un periodo di due anni dalla cessazione - a qualsiasi titolo - dell'Accordo.

Il presente Accordo non vincola le Parti contraenti e non costituisce diritti di esclusiva di alcun genere; le Parti, pertanto, saranno libere di sottoscrivere accordi o convenzioni relativi ai medesimi servizi con altre imprese e/o enti pubblici o privati.

Art. 12 – Anticorruzione

Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Accordo.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Accordo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.

Le Parti garantiscono che, qualora una parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal contratto, questa parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal presente Accordo, ciascuna parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Accordo solo previa approvazione scritta dell'altra parte.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.

La parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale

inadempimento.

Art. 13 - Risoluzione

Ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, di diritto, dandone comunicazione alle altre, con

lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione degli artt. 5, 8,9,10, e 12. Resta fermo che la risoluzione di una Parte comporterà comunque la cessazione dell'Accordo rispetto a tutte le Parti dell'Accordo stesso.

In tutti i casi di cessazione o scioglimento dell'Accordo, la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande di finanziamento già presentate nella vigenza del presente Accordo.

Art. 14 – Clausola "Global Policy "Segnalazione Comportamenti illegittimi" (c.d.

Whistleblowing)

Federdoc e IRVO confermano di aver preso visione della Policy "Segnalazione comportamenti illegittimi" messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbiano notizia o abbiano il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del



Gruppo UniCredit, in relazione alle attività dedotte nel presente Accordo, con le seguenti modalità:

tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu;

o tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A

Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing

Piazza Gae Aulenti n. 3

20154 Milano

Art.15 - Procedura di composizione dei conflitti – Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti relativa o comunque connessa al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

all'insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, di iniziare la procedura di composizione;

in tal caso ciascuna Parte entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte nell'Accordo.

Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente Accordo - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

L'Accordo è retto dalla legge italiana.

Art.16 - Comunicazioni

Salvo quanto diversamente previsto da specifiche clausole del presente Accordo, ogni comunicazione tra le Parti, da inviarsi ai sensi dell'Accordo stesso, si intenderà validamente effettuata solo se trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o e-mail, ai seguenti recapiti:

FEDERDOC
Via XX Settembre 98/G
00187 Roma
PEC: federdoc@pec.it

IRVO
Via della Libertà 66
90143 Palermo
PEC: viniado@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

UNICREDIT
Piazza Gae Aulenti 3
20154 Milano
PEC: consumerlending.pec@pec.unicredit.eu

ovvero ai diversi recapiti che ciascuna Parte potrà in futuro comunicare alle altre con le suddette modalità.

Presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice civile, comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 17- Conflitti di interesse

Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite policy e procedure finalizzate ad identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano e garantiscono che, avendo applicato le suddette policy e procedure, ad oggi, non si trovano in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione dell'Accordo.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse ed a gestire tali conflitti di interesse ai sensi delle leggi applicabili, nonché conformemente alle suddette policy e procedure, in ogni caso con il fine - perseguito i via prioritaria - di eliminare o quantomeno attenuare tali conflitti di interesse.

Salvo quanto sopra stabilito, considerando che il conflitto di interessi può sorgere in forma e metodi che sono anche differenti da quelli ipotizzati nelle citate policy, le Parti concordano sull'importanza di comunicare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi tipo di conflitto di interessi e, conseguentemente, si obbligano a porre in essere immediatamente qualsiasi azione per prevenire o mitigare danni all'altra Parte e/o i suoi clienti finali che possano derivare da detto conflitto.

Art. 18- Disposizioni finali

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Qualunque modifica delle clausole del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 16.

I diritti ed obblighi del presente Accordo non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto delle altre Parti. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque

la facoltà di cedere o comunque trasferire il presente Accordo, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questo derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del Codice civile.

* * *

Per integrale accettazione sull'intero contenuto della presente,

Distinti saluti

 *Sebastiano Di Bella*